

C N C E

Commissione Nazionale paritetica per le CASSE EDILI

Comunicazione n° 278

Oggetto: trasmissione deliberazioni comitato bilateralità documentazione BNI

Su mandato del Comitato della bilateralità - costituito da tutte le Associazioni che hanno stipulato la Convenzione sul DURC del 15 aprile 2004 con INPS e INAIL - si inviano, in allegato, le deliberazioni n° 4 e 5 approvate dal Comitato stesso nella riunione del 14 ottobre u.s., unitamente alle deliberazioni n° 1, 2 e 3 (**con l'avvertenza che quanto previsto al punto 8 della deliberazione n° 3 è stato superato dagli orientamenti successivamente assunti dal Ministero del Lavoro**).

Il contenuto di tali deliberazioni in merito alla definizione dei criteri di regolarità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili consente a tutte le Casse Edili abilitate al rilascio del DURC di poter individuare in maniera omogenea le imprese che dovranno essere segnalate alla Banca dati nazionale delle imprese irregolari - BNI.

Si comunica pertanto che, al fine di consentire al sistema l'utilizzo a pieno regime della BNI dal 1° gennaio del prossimo anno, tutte le Casse Edili dovranno inviare i dati richiesti alla BNI, con riferimento ai contributi versati dalle imprese fino al 30 ottobre 2005, dal giorno 16 al giorno 30 del prossimo mese di novembre.

È solo il caso di sottolineare come, a seguito di quanto previsto al punto 2 della deliberazione n. 5, per un periodo di quattro mesi dalla data di approvazione della citata deliberazione (cioè fino al 14 febbraio 2006) andranno sospese le segnalazioni di irregolarità relative alle imprese con debiti verso la Cassa Edile per periodi antecedenti la denuncia relativa al mese di settembre 2005.

Si allega, a tal fine, il documento predisposto da CNCE con le specifiche tecniche della BNI, la cui struttura generale è quella illustrata in occasione delle riunioni tenute in materia.

Si ricorda, infine, che l'invio dei dati alla BNI rappresenta un obbligo contrattuale per tutte le 119 Casse Edili, Casse Edili artigiane ed Edilcasse abilitate al rilascio del DURC e che, per tale motivo, la CNCE sarà tenuta a segnalare al Comitato della bilateralità eventuali mancanze o ritardi negli invii in quanto le citate inadempienze costituiscono un oggettivo impedimento al rilascio del DURC da parte delle Casse Edili inadempienti.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente Il Presidente

Massimo Trinci Pierandrea Aggujaro

Allegati:

Deliberazioni 1,2,3,4 e 5 Comitato bilateralità

Deliberazione n° 1 omissis

Deliberazione n° 2 omissis

Deliberazione n° 5 omissis

ANCE - ANAEP A CGIA - ANSE ASSOEDILI CNA - FIAE-CASARTIGIANI - CLAAI - ANCPL-LEGA - ANIEM-CONFAPI - FEDERLAVORO COOPERATIVE - AGCI PRODUZIONE E LAVORO FLLLEA-CGIL. FENEAL-UIL FILCA-CISL

Deliberazione n° 3

Certificazione di regolarità contributiva

La Cassa Edile è tenuta all'emissione del DURC qualora si verificano le seguenti condizioni:

1., Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile emette il DURC a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Banca dati nazionale delle imprese irregolari che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolare.

La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla predetta Banca dati l'elenco delle imprese non in regola.

Alla Banca dati è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola. Le procedure informatiche dovranno consentire l'immediata verifica della regolarità delle imprese.,

2.. L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione ,

3 Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari della denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d'assenza)- non inferiore a quello contrattuale.

4 La certificazione di regolarità contributiva per l'esecuzione di un'opera pubblica è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. **A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l'imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).**

5.. La responsabilità nel rilascio del DURC si situa attraverso la seguente procedura:

- a l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
- b il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma il DURC

6, La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.

7, Sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva, ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti firmatarie l'vviso Comune 16/12/2003 e della conseguente Convenzione del 15 aprile 2.004..

8 Il DURC ha validità tre mesi. (disposizione del Ministero del Lavoro **“validità un mese”**)

9 . Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante.

Per le imprese di nuova costituzione, è sufficiente la presentazione della denuncia di iscrizione alla Cassa Edile, oltre a quella nei confronti dell'Inps e dell'Inail.

Roma, 30 marzo 2005

Deliberazione n° 4

Certificazione di regolarità contributiva.

- 1 .. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
- 2.. il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento;
- 3., il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso;
- 4.. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva;
- 5.. la denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva;
- 6.. la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
- '7.. è prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
 - a) la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
 - b) l'impresa presti idonee garanzie;
 - c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
 - d) sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4);
 - e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa..
- f) il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Roma 14 **ottobre 2005**